



Città di Melegnano
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI

Il presente Regolamento, costituito da n. 18 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 17.07.2009

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2 – Principi generali e finalità.....	pag. 3
Art. 3 – Calendario e orario di apertura.....	pag. 3
Art. 4 – Tariffe.....	pag. 3
Art. 5 – Accesso agli impianti natatori.....	pag. 4
Art. 6 – Accesso dei minori agli impianti natatori.....	pag. 4
Art. 7 – Regole di utilizzo di spogliatoi e armadietti.....	pag. 4
Art. 8 – Regole di utilizzo degli impianti natatori.....	pag. 5
Art. 9 – Sospensione entrata degli utenti.....	pag. 7
Art. 10 – Danni.....	pag. 7
Art. 11 – Assicurazione e responsabilità civile.....	pag. 7
Art. 12 – Disposizioni per i soggetti titolari di concessione d'uso temporaneo degli spazi d'acqua degli impianti natatori.....	pag. 7
Art. 13 – Sanzioni.....	pag. 8
Art. 14 – Manutenzione.....	pag. 8
Art. 15 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri.....	pag. 8
Art. 16 – Controlli e verifiche dell'uso degli impianti natatori.....	pag. 8
Art. 17 – Disponibilità degli impianti da parte del Comune.....	pag. 9
Art. 18 – Entrata in vigore.....	pag. 9

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Melegnano con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti natatori comunali. L'uso degli impianti natatori da parte dell'utenza deve essere conforme alla regole di comportamento stabilite dal presente Regolamento

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. La gestione degli impianti natatori comunali deve essere improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e a promuovere e diffondere la conoscenza della pratica motoria, sportiva e agonistica di tutti i cittadini, ivi compresi quelli della terza età e i diversamente abili;
2. L'utilizzo degli impianti è aperto a tutti e comunque secondo le seguenti modalità:
 - alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini;
 - alle attività sportive curriculari delle scuole di ogni ordine e grado;
 - alle attività sportive rispondenti ai bisogni delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'handicap, della terza età e del disagio;
 - allo svolgimento di allenamenti, manifestazioni o tornei di società ed associazioni che partecipano a campionati, alle iniziative di gruppi amatoriali e/o di categorie giovanili.

Subordinatamente a tali attività ed iniziative sportive e, senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni o rappresentazioni extrasportive, quali attività culturali, spettacoli musicali, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti salvaguardando comunque l'integrità delle strutture utilizzate.

ART. 3 – CALENDARIO E ORARIO DI APERTURA

1. Gli impianti natatori sono aperti al pubblico nei giorni ed orari stabiliti annualmente dall'Ente gestore, che li comunicherà all'Amministrazione Comunale;
2. La tabella recante il calendario annuale dei giorni ed orari di apertura è affisso all'ingresso degli impianti;
3. I bagnanti sono tenuti ad uscire dalla vasca almeno 15 minuti prima dell'orario di chiusura e sono avvisati da un apposito segnale sonoro;
4. Gli impianti natatori resteranno chiusi:
 - in caso di lavori di manutenzione, disinfezione o ricambio totale dell'acqua delle vasche delle piscine;
 - in tutti gli altri giorni e festività in cui l'Ente gestore riterrà opportuno, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
5. Gli orari di apertura e i calendari di funzionamento degli impianti possono essere modificati dall'Ente gestore qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione ai flussi di utenza ed a particolari esigenze di organizzazione delle attività sportive;

ART. 4 – TARIFFE

1. Le tariffe di utilizzo degli impianti natatori sono stabilite dall'Ente gestore secondo le modalità riportate nel capitolato d'appalto e devono essere affisse all'ingresso degli impianti. In particolare devono essere specificate:
 - le tariffe per il nuoto libero nelle piscine estive ed invernali ed eventuali possibilità di abbonamenti;
 - le tariffe e gli orari dei corsi di ginnastica per bambini ed adulti;
 - le tariffe dei corsi di nuoto per bambini ed adulti;
 - le eventuali facilitazioni o esenzioni per fasce d'utenza particolari (scuole, centri estivi comunali ed oratoriali, portatori di handicap, anziani, etc.).
2. E' prevista la possibilità di una revisione straordinaria delle tariffe in caso di istituzione di nuovi servizi proposti dall'Ente gestore o richiesti dall'Amministrazione Comunale.

3. All'Ente gestore spettano tutti i corrispettivi derivanti dall'utilizzo degli impianti, che riscuoterà direttamente, assolvendo i conseguenti obblighi fiscali, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità. E' a carico dell'Ente gestore provvedere alla strumentazione per le riscossioni di cassa previste dalla legge.

ART. 5 – ACCESSO AGLI IMPIANTI NATATORI

1. Per poter fruire degli impianti natatori durante l'orario di apertura al pubblico, gli utenti devono munirsi del biglietto di ingresso singolo o della tessera di abbonamento o degli altri titoli di accesso eventualmente previsti dall'Ente gestore;
2. I titoli di ingresso sono acquistabili presso gli uffici interni agli impianti: chiunque venga trovato sprovvisto di biglietto (o di altro titolo valido per l'ingresso) è soggetto ad una sanzione pecuniaria pari a 5 volte il costo del biglietto stesso, che sarà comminata dall'Ente gestore;
3. I titoli di accesso agli impianti natatori non sono cedibili ed hanno la validità temporale negli stessi indicata;
4. Le tariffe dei biglietti, abbonamenti ed altri titoli di accesso sono fissati nel tariffario e sono differenziate per tipologia d'uso;
5. In caso di smarrimento o furto, il titolare dell'abbonamento o biglietto deve darne tempestiva comunicazione al servizio cassa e richiederne, previo rimborso spese, l'emissione di uno nuovo;
6. Le attività sportive organizzate dalle scuole cittadine di ogni ordine e grado, godono di tariffe d'uso agevolate;
7. Le somme versate per il pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, non danno diritto ad alcun rimborso salvo che per la sospensione del servizio per motivi non prevedibili quali:
 - sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici;
 - revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento al servizio per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento del servizio e sospensione delle attività per emanazioni di ordinanze;
 - ricambio totale dell'acqua contenuta nelle vasche;
 - organizzazione di manifestazioni cittadine di rilevante interesse.In detti casi, su richiesta dell'utenza e al termine di ogni mese, il rimborso avverrà in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio;

ART. 6 – ACCESSO DEI MINORI AGLI IMPIANTI NATATORI

1. I minori di anni 14 debbono essere accompagnati dal genitore o da una persona maggiorenne affidataria;
2. L'Ente gestore non è responsabile nel caso in cui i minori di età avessero ad infortunarsi o arrecare danno altrui, anche in assenza del genitore o di persona adulta affidataria;
3. L'Ente gestore non svolge alcuna attività di effettiva custodia o vigilanza dei minori presenti all'interno degli impianti se non oltre i limiti previsti dall'art. 14 del D.M. 18.03.1996;
4. L'Ente gestore ha la facoltà di non far accedere e di far uscire dagli impianti i minori di anni 14 non accompagnati dal genitore o da persona adulta affidataria.

ART. 7 – REGOLE DI UTILIZZO DI SPOGLIATOI E ARMADIETTI

1. Gli utenti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi ove è vietato trattenersi oltre i normali tempi di vestizione ed asciugatura dei capelli;
2. In ciascuna cabina degli spogliatoi è ammessa la presenza di una sola persona per volta, con la sola eccezione di bambini/e accompagnati/e.
3. Gli indumenti ed effetti personali vanno depositati negli armadietti disponibili nell'area spogliatoi e non possono essere introdotti nel locale vasca;

Piazza Risorgimento, 1 - 20077 Melegnano (Mi) - Tel. 02/98208.1 - Fax 02/98208300
Cod. Fisc. Ente 84507510158 - P. IVA Ente 01763870159

4. L'uso degli armadietti deve essere conforme ai seguenti criteri:
 - divieto di uso esclusivo a beneficio di singoli bagnanti;
 - divieto di chiusura permanente dell'armadietto;
 - temporaneità d'uso riservato al fine di consentire, a rotazione, a tutti gli utenti di fruire degli armadietti in dotazione;
 - possibilità per l'utente di utilizzare l'armadietto in condizioni di sicurezza;
 - obbligo di uso corretto anche sotto il profilo igienico;
 - verifica, da parte dell'utente, che l'armadietto usato sia chiuso con l'apposita serratura (lucchetto personale) durante tutta la permanenza negli impianti;
5. L'Ente gestore non risponde degli oggetti e dei valori lasciati all'interno degli impianti, e si riserva, ove necessario, di emanare disposizioni che disciplinano minutamente l'uso degli armadietti;
6. Ove l'Ente gestore, metta a disposizione un casellario portaoggetti, questo potrà essere utilizzato per il deposito di documenti, chiavi ed effetti personali di piccole dimensioni da custodire per il periodo in cui l'utente fruisce degli impianti. L'Ente gestore si intende esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da un uso del predetto casellario difforme da quello sopra precisato.

ART. 8 – REGOLE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI NATATORI

1. L'Ente gestore ha facoltà di non consentire l'ingresso agli impianti a persone in stato psicofisico alterato (ubriachezza, alterazione da stupefacenti, ecc.);
2. L'Ente gestore ha facoltà di non consentire l'ingresso in vasca a coloro che presentano ferite, lesioni cutanee o fasciature con cerotti e bendaggi nonché malattie infettive. Le persone affette da patologie che comportino un rischio nell'utilizzo degli impianti sono invitate, a tutela della propria ed altrui incolumità, a comunicare all'assistente bagnante in servizio, prima dell'entrata in acqua, il proprio stato patologico;
3. L'Ente gestore, al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza negli impianti ha la facoltà di espellere dagli impianti coloro che con il proprio comportamento turbano l'ordine e la morale pubblica o che, con schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni, pregiudichino la sicurezza degli altri utenti o nuocciano comunque al regolare funzionamento del servizio;
4. Ai bagnanti è consigliato di entrare in vasca almeno 3 ore dopo i pasti;
5. Negli impianti è vietato:
 - a) Introdurre cani o altri animali;
 - b) Fumare (il divieto vige in qualunque zona salvo quelle in cui la possibilità di fumare sia espressamente autorizzata);
 - c) Consumare cibi e/o bevande negli spogliatoi, nei servizi igienici, nelle docce e nel locale vasca;
 - d) Introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva autorizzazione, anche verbale, del personale di servizio;
 - e) Entrare con le scarpe nell'area degli spogliatoi e nelle aree utilizzate dai bagnanti;
 - f) Introdurre radioline, apparecchi di riproduzione del suono ed altre apparecchiature elettriche, salvo autorizzazione del personale di servizio, e l'uso molesto di tale apparecchiature;
 - g) Saltare il lavapiedi;
 - h) Aggrapparsi alle docce e ad altri appigli nel locale docce;
 - i) Introdurre attrezzature ginniche ed altro materiale senza preventiva autorizzazione del personale di servizio;
 - j) Introdurre attrezzature per la pesca subacquea;
 - k) Giocare a palla dentro la vasca, sul bordo vasca e negli spazi per la ginnastica prenataloria;

- l) Giocare a freesbee, racchette e con qualunque altra cosa possa recare disturbo agli utenti;
 - m) Schiamazzare, rincorrersi, recare molestie ai bagnanti o comunque provocare situazioni di pericolo per sé o per altri;
 - n) Fare la doccia senza costume da bagno ovvero circolare o sostare senza costume da bagno negli spogliatoi o nelle docce;
 - o) Introdurre in vasca oggetti di qualunque specie, compresi palloni, tavole galleggianti, materassini gonfiabili ed in particolare oggetti di vetro. E' consentito l'uso in vasca del materiale didattico autorizzato dal personale di servizio; è altresì consentito ai soggetti titolari di concessione temporanea d'uso degli spazi d'acqua l'utilizzazione di attrezzature, materiali ed oggetti ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività collettive a condizione che la valutazione della compatibilità dei suddetti oggetti con il mantenimento delle normali condizioni d'uso della piscina, dia esito positivo e che, di conseguenza, all'interessato sia rilasciata preventiva autorizzazione scritta dall'Ente gestore;
 - p) Eseguire tuffi con rincorsa o tuffi all'indietro;
 - q) Sputare nell'acqua delle vasche o spandervi liquidi di qualsiasi natura;
 - r) Urinare, defecare e detergere qualsiasi ferita in vasca;
 - s) Immergersi in vasca se una o più parti del corpo siano asperse di olii, creme e sostanze similari di qualsiasi tipo;
 - t) Gettare in vasca indumenti od oggetti di qualsiasi genere;
 - u) Entrare nella vasca senza aver prima fatto la doccia;
 - v) Entrare nella vasca senza aver prima indossato la cuffia;
6. Ai bagnanti adulti è fatto espresso divieto di nuotare nella vasca riservata ai bambini ed ai loro accompagnatori. I bambini possono accedere alla vasca degli adulti solo se accompagnati da un adulto;
7. I bagnanti particolarmente inesperti sono tenuti a trattenersi nella zona di sicurezza, intendendo come tale l'area in cui è possibile appoggiare i piedi sulla pavimentazione del fondo vasca mantenendo la testa al di sopra della superficie dell'acqua ovvero quella in prossimità del bordo vasca in cui è possibile aggrapparsi ai sostegni;
8. In vasca:
- a) non è ammesso l'uso degli occhiali da vista o da sole;
 - b) è ammesso l'uso di occhialini da nuoto con lenti infrangibili;
 - c) è vietato effettuare immersioni in apnea;
 - d) è raccomandato di praticare il nuoto seguendo il senso delle corsie e non invece attraversando le stesse, onde evitare molestie agli altri nuotatori;
 - e) è ammesso l'uso di supporti didattici specifici per l'apprendimento o l'allenamento. Nell'orario riservato al nuoto libero, tali supporti potranno essere ammessi solamente se non costituiscono un rischio per gli altri utenti (ad insindacabile giudizio dell'assistente bagnante). Non è comunque consentito introdurre in vasca canotti, salvagente, maschere, pinne etc.
9. Le corsie riservate agli utenti individuali e quelle riservate agli atleti o ai soggetti titolari di concessione in uso temporaneo sono indicate da appositi cartelli. Gli utenti individuali non possono occupare le corsie riservate agli atleti o ai soggetti titolari di concessione d'uso temporaneo di spazi d'acqua.
10. Nelle corsie riservate al pubblico individuale, per la pratica del nuoto libero, è vietato l'esercizio di qualsiasi attività organizzata (ad esempio lezioni individuali di nuoto);
11. A seguito di un segnale sonoro (emesso in caso di emergenza) ovvero di un segnale sostitutivo emesso a cura del personale di servizio, il pubblico dovrà rapidamente uscire dalle vasche;
12. E' fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per il deposito dei rifiuti di qualsiasi genere;

13. Presso la reception degli impianti natatori e lo sportello del cittadino del Comune si trova il modulo per inoltrare reclami, suggerimenti e osservazioni;
14. L'utente è obbligato a segnalare all'Ente gestore ogni anomalia riscontrata nell'utilizzo degli impianti (livello igienico, livello di manutenzione, livello organizzativo etc.);

ART. 9 – SOSPENSIONE ENTRATA DEGLI UTENTI

1. E' facoltà dell'Ente gestore sospendere temporaneamente l'entrata degli utenti nei seguenti casi;
 - a) affollamento degli impianti tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti;
 - b) necessità ed urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
 - c) situazioni d'emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l'incolumità degli utenti e del personale di servizio.

ART. 10 – DANNI

1. Tutte le parti strutturali degli impianti natatori, nonché le attrezzature ed i materiali costituenti la dotazione degli stessi, devono essere usati con ogni riguardo. Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle loro attrezzature e materiali, nonché alle aree intorno agli stessi, saranno addebitati ai responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il ripristino;
2. Il titolare di corsie in locazione è responsabile per danni a cose o persone dall'uso difforme dello spazio acqua.

ART. 11 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE

1. L'Ente gestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa inerente alla responsabilità civile per danni a persone e/o cose durante l'orario di apertura degli impianti, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti in cui dovessero incorrere gli utenti o terzi negli impianti natatori, salvo vizi imputabili alla struttura degli impianti.

ART. 12 – DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI TITOLARI DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI D'ACQUA NEGLI IMPIANTI NATATORI

1. Il concessionario di spazi d'acqua non può, in alcun caso, subconcedere ad altri spazi acqua ottenuti in concessione dall'Ente gestore;
2. L'ingresso agli impianti natatori da parte di persone iscritte ad Associazioni/Società concessionarie di spazi acqua o di persone comunque autorizzate dall'Ente gestore è consentito, previa esibizione al personale di servizio, della tessera di appartenenza all'Associazione/Società o di altro documento equivalente sottoscritto dal titolare della concessione o dal legale rappresentante dell'Associazione/Società;
3. Le attività organizzate e gestite da concessionari di spazi acqua o da qualsiasi altro ente autorizzato, si svolgono sotto la vigilanza degli stessi organizzatori. I medesimi soggetti organizzatori si assumono la responsabilità anche ai sensi dell'art. 2048 e 2050 del codice civile, per i danni subiti o cagionati a terzi e per le attività dagli stessi soggetti organizzate e gestite. In particolare gli organizzatori delle attività natatorie o ludiche, dovranno provvedere affinché vi siano assistenti bagnanti abilitati in numero sufficiente e in stato attivo che si occupino della sorveglianza dell'attività svolta. A tal proposito, presso la reception degli impianti natatori, gli assistenti bagnanti incaricati dagli organizzatori di attività dovranno firmare apposita scheda giornaliera che attesti la loro presenza prima dell'inizio dell'attività stessa. Essi non dovranno abbandonare il servizio di vigilanza assegnato fino all'uscita di tutti i frequentatori dell'attività in oggetto.

4. Il concessionario di spazi d'acqua o qualsiasi altro ente autorizzato deve far osservare scrupolosamente ai propri collaboratori ed iscritti le norme comportamentali di cui al presente regolamento;

ART. 13 – SANZIONI

1. L'Ente gestore, attraverso il proprio personale incaricato allo svolgimento del servizio presso gli impianti natatori, ha l'obbligo di fare osservare il presente regolamento;
2. Chiunque non ottempera alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, da applicarsi in osservanza della procedura prevista dalla legge 689/81. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi competenti della Polizia Locale;
3. Qualora la gravità dei comportamenti degli utenti sia tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività, l'Ente gestore e/o gli Organi di Pubblica Sicurezza potranno procedere all'allontanamento coattivo degli interessati;
4. Se a rendersi responsabile del mancato rispetto del presente Regolamento sia una Società sportiva od altro soggetto comunque titolare di concessione d'uso temporaneo di spazi d'acqua, oltre alle misure sanzionatorie poste a carico del responsabile diretto della violazione, l'Ente gestore si riserva di adottare anche un provvedimento di revoca dell'atto di concessione d'uso temporaneo degli spazi acqua emesso in favore del soggetto stesso.
5. L'Ente gestore potrà vietare l'ingresso agli utenti che, per gravi comportamenti, siano già stati allontanati almeno due volte dall'impianto in maniera coattiva.
6. L'Ente gestore, per far rispettare il presente regolamento, potrà avvalersi anche di personale specializzato addetto alla sicurezza, i cui costi saranno a carico dello stesso Ente gestore.

ART. 14 – MANUTENZIONE

1. Il Comune dovrà mantenere gli impianti nelle migliori condizioni di sicurezza strutturale;
2. L'Ente gestore deve provvedere:
 - a) alla pulizia generale degli impianti sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali aperti al pubblico;
 - b) alla manutenzione del verde;
 - c) ad osservare, nella conduzione degli impianti, gli obblighi previsti dall'art. 1587 del codice civile ed eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti tecnologici esistenti. Restano a carico della Amministrazione Comunale, le spese di manutenzione straordinaria relative alla struttura ai sensi dell'art.1621 del c.c.;
3. L'Ente gestore dovrà predisporre un servizio di pronto intervento in grado di far fronte con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile la prosecuzione delle attività.

ART. 15 – ATTIVAZIONE DI ESERCIZI DI BAR, DI RISTORO ED ALTRI

1. All'interno degli impianti natatori, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati servizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport;
2. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento autorizzativo del competente organo comunale;
3. E' fatto espresso divieto di vendere bevande alcoliche ai minori;
4. E' vietato consegnare bevande in bottiglie di vetro. Le bevande contenute in bottiglie di vetro dovranno essere somministrate previo miscita in bicchieri di plastica.

ART. 16 – CONTROLLI E VERIFICHE DELL'USO DEGLI IMPIANTI NATATORI

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari;
2. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

ART. 17 – DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune ha la facoltà di disporre, pienamente e liberamente degli impianti di n. 3 giornate annue per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, ovvero iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con associazioni diverse o altri Enti pubblici.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione della relativa delibera approvativa all'albo pretorio. Nel caso in cui il Consiglio comunale deliberi, motivandone l'immediata esecutività della delibera che lo approva, il regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di sua approvazione;
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme contenute in tutti gli altri regolamenti che risultino in contrasto con il presente regolamento.
3. Copia del presente regolamento dovrà essere affissa all'ingresso degli impianti natatori. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di osservarlo.